

**DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000 – EDIZIONE 15bis  
ID 2609**



1.	PREMESSE .....	4
2.	PIATTAFORMA TELEMATICA .....	5
2.1	IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGIOZIAZIONE.....	5
3.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	8
3.1	DOCUMENTI DI GARA .....	8
3.2	CHIARIMENTI .....	9
3.3	COMUNICAZIONI.....	9
4.	OGGETTO DELLA CONVENZIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI .....	9
4.1	VERIFICHE ISPETTIVE.....	12
4.2	PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI.....	12
4.3	DURATA.....	13
4.4	OPZIONI E RINNOVI.....	13
4.5	REVISIONE DEI PREZZI .....	14
4.6	FASCICOLO VIRTUALE OPERATORE ECONOMICO ISTITUITO PRESSO LA BANCA DATI ANAC .....	14
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	14
6.	REQUISITI GENERALI .....	16
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA .....	17
7.1	REQUISITI DI IDONEITÀ .....	18
7.2	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	18
7.3	REQUISITI IN CASO DI PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI .....	19
7.4	INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE .....	20
7.5	INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI .....	20
8.	AVVALIMENTO .....	21
9.	SUBAPPALTO .....	21
10.	GARANZIA PROVVISORIA .....	22
11.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC .....	24
12.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA .....	25
12.1	REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	26
13.	SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	27
14.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	28
14.1	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONI INTEGRATIVE ED EVENTUALE PROCURA .....	29
14.2	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) .....	30
14.3	DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE.....	31
14.4	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO .....	31
14.5	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	31
14.6	DOCUMENTAZIONE A CORREDO .....	33
15.	CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA .....	33
16.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	36
17.	COMMISSIONE GIUDICATRICE .....	38
18.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA .....	38
19.	APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE.....	38
20.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....	39



21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	40
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .....	40
22.1 DOCUMENTI PER LA STIPULA.....	41
22.2 GARANZIA DEFINITIVA .....	43
23. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA .....	46
24. ACCESSO AGLI ATTI.....	46
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	46
26. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	46



# **DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/2000 SUDDIVISA IN 9 LOTTI – EDIZIONE 15bis**

## **1. PREMESSE**

Con determina a contrarre del 27/02/2023, Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche Consip) per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 26 della L. n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L. n. 388 del 2000, ha deliberato di bandire una gara per l’affidamento di una Convenzione avente ad oggetto la fornitura di gas naturale, a prezzo variabile, e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni quali definite ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, nonché degli altri soggetti legittimati ad utilizzare la Convenzione ai sensi della normativa vigente (di seguito per brevità Amministrazioni).

Ai sensi dell’articolo 58 del D. Lgs. 50/2016 (di seguito per brevità anche Codice), la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito, anche Sistema) accessibile all’indirizzo [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi degli artt. 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.

Alla presente procedura si applica l’**art. 133, comma 8**, del Codice.

Il luogo di svolgimento della fornitura è l’intero territorio nazionale (ad esclusione delle regioni Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Sardegna), codice NUTS IT.

Lotto 1 - CIG 96772249DE codice NUTS ITC1, ITC2, ITC3

Lotto 2 - CIG 967723207B codice NUTS ITC4

Lotto 3 - CIG 967724398C codice NUTS ITC4

Lotto 4 - CIG 9677247CD8 codice NUTS ITH3, ITH1/ITH2

Lotto 5 - CIG 9677256448 codice NUTS ITH5, ITH4

Lotto 6 - CIG 9677263A0D codice NUTS ITI4

Lotto 7 - CIG 9677268E2C codice NUTS ITF3

Lotto 8 - CIG 9677270FD2 codice NUTS ITF4, ITF5

Lotto 9 - CIG 967727217D codice NUTS ITF6, ITG1

## **Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.11.2012.**

Ai sensi del D.M. 23.11.2012, attuativo di quanto disposto dall’art. 1, comma 453, della legge 27.12.2006 n. 296, l’aggiudicatario della Convenzione è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari a 0,06 Eurocent per ogni smc fatturato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

\*\*\*

**Il Responsabile del procedimento** è il *Dott. Claudio Antonini*, ferma restando l’applicazione dell’art. 31, comma 10, del Codice.

Il Responsabile individuato ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, ai soli fini di quanto previsto nella legge medesima è l’ing. Maurizio Ferrante.



Resta ferma la competenza delle singole Amministrazioni contraenti in ordine alla nomina del responsabile del procedimento e del direttore dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 101 del Codice, relativamente al singolo contratto di fornitura.

## **2. PIATTAFORMA TELEMATICA**

### **2.1 IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGIOZIAZIONE**

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente previsto in maniera espressa, attraverso l'utilizzo del Sistema. Il funzionamento del Sistema avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS-Electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo del Sistema.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione";

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto I.1 del Bando di gara, nella sezione dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Il Sistema garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. Il Sistema è realizzato con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle



registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione" che costituisce parte integrante del presente disciplinare, anche se non materialmente allegato e consultabile sul sito [acquistinretepa.it](https://www.acquistinretepa.it) chi siamo come funziona al seguente link: [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma\\_comeFunziona.html](https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona.html)

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

## **2.2 DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento denominato "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo del Sistema.



In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
    - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### 2.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere, previa apposita Registrazione, al Sistema.

La Registrazione deve essere necessariamente effettuata da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella di registrazione. La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione viene rilasciata al soggetto che ne ha fatto richiesta una user ID e una password (d'ora innanzi anche "account"). L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.

L'account creato in sede di registrazione è necessario, fermo quanto successivamente specificato, ai fini dell'identificazione per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico registrato. L'identificazione può avvenire alternativamente o congiuntamente:



1. mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero a i sensi del Regolamento eIDAS;
2. tramite l'account rilasciato in fase di registrazione;
3. mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

## **2.4 GESTORE DEL SISTEMA**

Per la presente procedura, la Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice, si avvale, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

## **3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **3.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e relativi allegati:
  - a) Allegato n. 1 - Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
  - b) Allegato n. 2 - Documento di gara unico europeo (DGUE);
  - c) Allegato n. 3 - Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo;
  - d) Allegato n. 4 - Dichiarazione di avvalimento;
  - e) Allegato n. 5 - Tabella calcolo riduzione Garanzia Provvisoria;
  - f) Allegato n. 6 - Dichiarazione Domicilio, altre informazioni e conflitto di interessi;
  - g) Allegato n. 7 - Facsimile dichiarazione familiari conviventi;
  - h) Allegato n. 8 - Facsimile dichiarazione DPCM n.187/1991;
  - i) Allegato n. 9 - Facsimile di garanzie per la stipula della Convenzione;

In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente gara, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 *ter* del predetto decreto;

- 3) Capitolato Tecnico;
- 4) Condizioni Generali;





- 5) Schema di Convenzione e relativi allegati:
    - a) Allegato A allo schema di Convenzione, "Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore";
    - b) Allegato B allo schema di Convenzione, "Flussi dati per il sistema di monitoraggio della Convenzione";
    - c) Allegato C allo schema di Convenzione - Elenco Cabine Remi (PdC) Lotto 2 Provincia di Milano;
  - 6) Regole Sistema di e-Procurement, pubblicate sul sito [acquistinretepa.it](https://www.acquistinretepa.it) > chi siamo > come funziona al seguente link: [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma\\_comeFunziona.html](https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona.html);
  - 7) Patto di integrità.
- La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sui siti di cui al punto I.1 del Bando di gara.

### 3.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sui siti di cui al punto I.1 del Bando di gara.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

### 3.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite il Sistema e sono accessibili nell'apposita "Area comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipula del contratto con l'aggiudicatario, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso il Sistema e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui al paragrafo 21, avvengono presso il Sistema (area Comunicazioni).

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 4. OGGETTO DELLA CONVENZIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura è finalizzata alla stipula di una Convenzione per ogni lotto, avente ad oggetto la fornitura, a prezzo variabile a 12 mesi, di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, quali definite ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nonché i soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. 289/2002) sono legittimati ad



utilizzare la Convenzione (di seguito per brevità Amministrazioni), alle condizioni tutte espressamente stabilite nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione e relative Condizioni Generali. In particolare, la fornitura ha per oggetto l'erogazione di gas naturale a Prezzo Variabile a 12 mesi, nonché la prestazione dei servizi connessi, per l'alimentazione delle utenze connesse alla Rete delle Amministrazioni situate all'interno del territorio nazionale, ad esclusione della regione Sardegna, nonché la prestazione dei servizi connessi.

Nell'ambito della presente iniziativa, le Amministrazioni contraenti possono richiedere l'attivazione della fornitura sia per utenze già allacciate alla Rete, sia per le utenze che necessitano del preventivo di allacciamento. In quest'ultimo caso l'Amministrazione riconosce al Fornitore un corrispettivo fisso a copertura degli oneri per la gestione delle pratiche di allacciamento, il tutto nei tempi e secondo le modalità conformi con quanto previsto dalla normativa vigente e dal Capitolato tecnico.

L'affidamento è suddiviso in 9 lotti: 7 (sette) regionali, 2 (due) provinciali, come di seguito descritti:

**Tabella n. 1 – Descrizione dei lotti**

<b>Numero Lotto</b>	<b>Oggetto del Lotto</b>	<b>CIG</b>
1	Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria	96772249DE
2	Provincia di Milano	967723207B
3	Lombardia esclusa provincia di Milano	967724398C
4	Veneto, Trentino Alto Adige	9677247CD8
5	Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia	9677256448
6	Lazio	9677263A0D
7	Campania	9677268E2C
8	Puglia, Basilicata	9677270FD2
9	Calabria, Sicilia	967727217D

In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente gara, non sussistono rischi da interferenza.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1, del Codice la presente iniziativa non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto ha ad oggetto prestazioni che non sono in alcun modo scindibili. Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:



**Tabella n. 2 – Oggetto della Convenzione**

Oggetto della convenzione					
Numero Lotto	Descrizione della fornitura	CPV	P (principale) S (secondaria)	Quantitativo Massimo (smc)	Importo (Euro) IVA esclusa
1	Fornitura di gas naturale a prezzo variabile a 12 mesi e servizi connessi per le Pubbliche amministrazioni	09123000-7	P	105.000.000	€ 138.980.000,00
2				150.000.000	€ 198.540.000,00
3				130.000.000	€ 172.070.000 ,00
4				106.000.000	€ 140.300.000,00
5				85.000.000	€ 112.510.000,00
6				132.000.000	€ 174.720.000,00
7				76.000.000	€ 102.120.000,00
8				55.000.000	€ 73.900.000,00
9				35.000.000	€ 47.030.000,00
TOTALE				874.000.000	€ 1.160.170.000,00

L'importo a base di gara è al netto di Iva e di altre imposte e contributi di legge.

Il valore stimato di ogni singolo Lotto è determinato dal prodotto tra il Quantitativo Massimo e la somma tra:

- il PSV<sub>DA</sub> così come definito dalla Deliberazione ARERA 374/2022/R/GAS del 29/07/2022 relative al mese di gennaio 2023, pari a 72,36269 Eurocent/smc;
- la stima dei costi c.d. passanti e delle imposte - IVA esclusa – pari a 40,00 Eurocent/smc;
- lo spread massimo a base d'asta che per i Lotti da 1 a 6 è pari a 20,00 Eurocent/smc e per i Lotti nn. 7, 8 e 9 è pari a 22,00 Eurocent/smc.

Si precisa che il Quantitativo massimo della Convenzione è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione nell'arco temporale di durata della stessa. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le Amministrazioni e per la Consip S.p.A. nei confronti degli aggiudicatari della Convenzione medesima.

Le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere la fornitura e la prestazione dei servizi connessi sono stabilite, oltre che nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e relativi allegati. Con la stipula di ciascuna Convenzione, l'aggiudicatario del relativo lotto, previo svolgimento delle attività connesse all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura - ODA, è obbligato ad accettare gli Ordinativi di Fornitura fino a concorrenza dei quantitativi massimi presunti indicati nella precedente **"Tabella n. 2 – Oggetto della Convenzione"**.

Il Fornitore dovrà inoltre provvedere, per ciascuna utenza, a stipulare e mantenere attivi tutti i contratti di trasporto e distribuzione e gli atti necessari per procedere all'attivazione della fornitura di gas naturale nelle tempistiche previste dal Codice di Rete del trasportatore di competenza secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni per le forniture di gas naturale oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura saranno calcolati come specificato nel Capitolato Tecnico.

Le Amministrazioni, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura, delegano il Fornitore a stipulare, con mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c., i contratti e gli atti necessari per l'attivazione (ivi compresi quelli per svincolo, disdetta o recesso dal precedente Fornitore di gas naturale) e la gestione della fornitura di gas naturale per le utenze dell'Amministrazione, per tutta la durata della fornitura.

A titolo indicativo, si segnala che sulla base delle informazioni in possesso di Consip, sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) nella sezione dedicata alla Documentazione di gara della presente iniziativa, vengono riportati (in formato Excel) alcuni dati sui consumi stimati dalle Amministrazioni potenzialmente interessate ad utilizzare la Convenzione in oggetto.



Tali dati sono forniti a titolo meramente indicativo e non sono vincolanti per Consip, né per le Amministrazioni che possono utilizzare la Convenzione. Si precisa, pertanto, che la composizione delle Amministrazioni ordinanti potrà essere diversa da quella risultante dai suddetti dati; questa eventuale differenza non potrà in nessun caso costituire giustificazione di una eventuale mancata fornitura di gas naturale alle Amministrazioni, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria/indennitaria da parte del Fornitore nei confronti di Consip e/o delle Amministrazioni.

Le Amministrazioni indicano in ogni Ordinativo di Fornitura, per ogni PdC/PdR, oltre al luogo e alle caratteristiche relative alle utenze, la miglior stima del quantitativo presunto, calcolato sulla base del consumo storico di gas naturale, da fornire per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura, stipulati mediante emissione dei predetti Ordinativi. Resta inteso che il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base dell'effettivo consumo di gas naturale, che pertanto potrà divergere dal quantitativo stimato.

Le forniture sopra indicate devono avere le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico, a **pena di esclusione**. Il criterio di aggiudicazione è indicato al paragrafo 16.

\*\*\*

#### 4.1 VERIFICHE ISPETTIVE

La Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 apposite verifiche ispettive relativamente al rispetto dei livelli di servizio prestati dal Fornitore come meglio descritti nello Schema di Convenzione.

I costi per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive sono a carico del Fornitore.

I costi stimati per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive sono pari a:

- Euro 12.850,00 (dodicimilaottocentocinquanta/00) per il Lotto 1;
- Euro 5.850,00 (cinquemilaottocentocinquanta /00) per il Lotto 2;
- Euro 13.400,00 (trecidicimilaquattrocento/00) per il Lotto 3;
- Euro 13.700,00 (trecidicimilasettecento /00) per il Lotto 4;
- Euro 11.500,00 (undicimilacinquecento/00) per il Lotto 5;
- Euro 9.250,00 (novemiladuecentocinquanta/00) per il Lotto 6;
- Euro 5.150,00 (cinquemilacentocinquanta/00) per il Lotto 7;
- Euro 5.850,00 (cinquemilaottocentocinquanta/00) per il Lotto 8;
- Euro 7.550,00 (settemilacinquecentocinquanta/00) per il Lotto 9.

In caso di raggiungimento dei suddetti costi massimi, la Consip si riserva di effettuare ulteriori verifiche ispettive assumendone in proprio le relative spese.

\*\*\*

#### 4.2 PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI

Ciascun concorrente può presentare offerta per un numero massimo di 9 Lotti, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del Codice. Il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a due o più lotti potrà aggiudicarsi solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso della somma dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno di essi. In difetto si aggiudicherà esclusivamente i lotti sulla base del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 6, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 1, Lotto 5, Lotto 7, Lotto 8, Lotto 9, per i quali possiede la somma dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascun singolo lotto.

**È previsto un limite di lotti aggiudicabili al medesimo Concorrente, pari a 5.**

Il suddetto vincolo opera con **esclusivo riferimento ai lotti dal n. 1 al n. 6**.

Il suddetto vincolo **non** trova applicazione:

- per i Lotti del sud Italia (7, 8 e 9);
- per i lotti dove è stata presentata una sola offerta valida, o comunque per i lotti dove risulti un unico concorrente nella graduatoria anche per la successiva esclusione di altri concorrenti.



Al di fuori delle suddette eccezioni, nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria, il limite di 5 lotti sarà individuato sulla base del seguente ordine decrescente di quantità (smc): Lotto 2, Lotto 6, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 1, Lotto 5.

Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. 5 lotti per i lotti da 1 a 6, che saranno individuati sulla base del seguente ordine decrescente di quantità (smc): Lotto 2, Lotto 6, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 1, Lotto 5.

Il suddetto vincolo non si applica ad un operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante a diversi lotti in una situazione di controllo/collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, atteso che la reciproca conoscenza delle offerte da parte di operatori controllati o collegati ma partecipanti a lotti diversi non altera la competizione.

Non troverà applicazione il limite sui Lotti aggiudicabili ad un medesimo Concorrente nell'ipotesi in cui detto Concorrente risulti il solo ad aver presentato offerta, oppure risulti il solo nella graduatoria anche per la successiva esclusione di altri concorrenti. In tali casi sarà, quindi, possibile procedere con l'aggiudicazione ad uno stesso Concorrente di un numero di Lotti superiore per ulteriori Lotti rispetto ai 5 Lotti complessivi allo stesso aggiudicati attraverso l'applicazione della regola sul limite di aggiudicazione dei Lotti dinanzi esposta in riferimento ai lotti da 1 a 6.

#### **4.3 DURATA**

La durata della Convenzione (escluse le eventuali opzioni) è di 12 mesi, decorrenti dalla data di attivazione.

Per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni di cui sopra potranno emettere ordinativi di fornitura nei confronti dell'Aggiudicatario per l'approvvigionamento dei beni/servizi oggetto della Convenzione stessa.

La durata degli ordinativi attuativi della fornitura è pari a 12 mesi, ad eccezione degli Ordinativi per i soli Punti di Consegna (PdC)/Punti di Riconsegna (PdR) che sono stati attivati nel primo trimestre di ogni anno, che hanno durata fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di perfezionamento.

In ogni caso l'erogazione di gas naturale per le utenze (PdC/PdR) che si trovano già in fornitura (c.d. utenze attive), con il medesimo o altro esercente la vendita, potrà avvenire esclusivamente il primo giorno solare del mese.

Il Fornitore s'impegna a pianificare l'attivazione della fornitura di gas naturale secondo l'ordine cronologico di ricezione degli Ordinativi di Fornitura.

#### **4.4 OPZIONI E RINNOVI**

La Convenzione potrà essere modificata, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, secondo quanto rappresentato all'art. 4, comma 5 dello Schema di Convenzione.

Nel caso in cui il quantitativo massimo della Convenzione, eventualmente incrementato, non sia stato ancora esaurito, la durata della Convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 6 (sei) mesi; ciò avverrà su comunicazione scritta della Consip S.p.A. che verrà inviata al Fornitore a mezzo pec.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato della Convenzione – che tiene conto della misura massima degli incrementi di cui al presente paragrafo – è pari ad € 1.740.260.000,00, al netto dell'IVA e di altre imposte e contributi di legge, suddiviso nel seguente modo:



Lotti	Importo stimato complessivo a base di gara	Importo stimato per modifiche di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) dell'art. 106	Valore globale stimato a base di gara
1	€ 138.980.000,00	€ 69.490.000,00	€ 208.470.000,00
2	€ 198.540.000,00	€ 99.280.000,00	€ 297.820.000,00
3	€ 172.070.000,00	€ 86.040.000,00	€ 258.110.000,00
4	€ 140.300.000,00	€ 70.160.000,00	€ 210.460.000,00
5	€ 112.510.000,00	€ 56.250.000,00	€ 168.760.000,00
6	€ 174.720.000,00	€ 87.360.000,00	€ 262.080.000,00
7	€ 102.120.000,00	€ 51.050.000,00	€ 153.170.000,00
8	€ 73.900.000,00	€ 36.950.000,00	€ 110.850.000,00
9	€ 47.030.000,00	€ 23.510.000,00	€ 70.540.000,00
<b>TOT</b>	<b>€ 1.160.170.000,00</b>	<b>€ 580.090.000,00</b>	<b>€ 1.740.260.000,00</b>

In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente gara, non sussistono rischi da interferenza.

#### 4.5 REVISIONE DEI PREZZI

Nella Convenzione non è prevista una clausola di revisione dei prezzi poiché i corrispettivi previsti per la fornitura di gas naturale sono "per loro natura" già basati su meccanismi di indicizzazione dei prezzi, in linea con la normativa di riferimento.

#### 4.6 FASCICOLO VIRTUALE OPERATORE ECONOMICO ISTITUITO PRESSO LA BANCA DATI ANAC

In virtù di quanto chiarito da Anac con il Comunicato del Presidente del 16 novembre 2022, Consip, rientrando tra le stazioni appaltanti che utilizzano piattaforme telematiche, procederà - nelle more dell'implementazione da parte di Anac di servizi di interoperabilità - alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione con le modalità tradizionali e non tramite il Fascicolo Virtuale dell'operatore economico istituito da Anac con Delibera n. 464, del 27 luglio 2022, pubblicata nella GURI n. 249, del 24 ottobre 2022.

#### 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

**È vietato** al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di retisti, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dal singolo lotto sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.



In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dal singolo lotto sia il consorzio sia il consorzio; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Il concorrente che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI o Consorzi ordinari, sempre con la medesima composizione, **pena l'esclusione** del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa.

Fermo quanto sopra, le imprese raggruppate/consorziate/ raggruppande/consorziande potranno assumere, nei diversi lotti, diversi ruoli (mandataria/mandante) e/o una diversa percentuale di ripartizione dell'oggetto contrattuale, fatto salvo il rispetto per ogni Lotto delle regole previste per la partecipazione dalla documentazione di gara.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice possono indicare consorziate esecutrici diverse, ma queste ultime non possono partecipare in altra forma ad altri lotti pena la loro esclusione e quella del consorzio da tutti i lotti.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i RTI, in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo della mandataria. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo della mandataria, qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un RTI può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.





Le quote di partecipazione al RTI, dichiarate in sede di offerta, dovranno essere rispettate con riferimento all'importo della Convenzione. Con riferimento al singolo contratto di fornitura, la ripartizione delle quote delle imprese raggruppate potrà esser rimodulata rispetto a quella dichiarata in offerta - anche escludendo una o più imprese facenti parte del RTI - purché tale rimodulazione avvenga rispettando la coerenza tra le capacità dichiarate da ciascuna impresa in sede di offerta e quelle necessarie ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e ferma restando in caso di ripartizione orizzontale, la responsabilità solidale tra i componenti il RTI stesso. La rimodulazione delle quote all'interno del contratto di fornitura potrà interessare anche la mandataria.

## 6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce **causa di esclusione** degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla l. 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Con riferimento alle fattispecie di cui all'art 80, comma 4, del Codice, si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lett. c della L. 17 gennaio 2022, n. 238, gli operatori economici, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, saranno tenuti a dichiarare all'interno dell'Allegato n.2- DGUE', esclusivamente violazioni non definitivamente accertate di importo superiore a 35.000 Euro. Saranno comunque valutate esclusivamente le violazioni non definitivamente accertate che ricadano nell'ambito di applicazione del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 settembre 2022. A tal fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

Con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5 del Codice, si precisa che la valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla stazione appaltante. Pertanto, gli operatori economici dovranno dichiarare nel DGUE, nonché nell'Allegato 1- Domanda di partecipazione e Dichiarazioni integrative – Parte II' per quelle non espressamente previste nel DGUE stesso, tutte le fattispecie ricadenti nell'ambito di applicazione del predetto comma 5.

A tal proposito si precisa che:

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del Codice (infrazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'art.30, comma 3, del Codice), gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, tutte le infrazioni debitamente accertate, ivi incluse quelle da cui siano derivate sentenze di condanna (anche non definitive), nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del Codice, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente;
- fermo quanto stabilito dalle Linee Guida n. 6/2016 dell'ANAC, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali





scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c e c-bis gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, per tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3:
  - tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per reati anche diversi da quelli contemplati dall'art. 80, comma 1 del Codice,
  - le sentenze di condanna non definitive per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del Codice e per quelli indicati al par. 2.2 delle predette Linee Guida ANAC n. 6;
  - il rinvio a giudizio o le misure restrittive disposte nell'ambito di procedimenti penali pendenti, per fattispecie di reato di cui all'art. 80, comma 1, del Codice;
  - ogni altro fatto oggetto di un procedimento penale pendente che abbia attinenza con l'oggetto dell'appalto e che sia in concreto incidente, in modo negativo, sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico.

Le dichiarazioni relative ai procedimenti pendenti di cui sopra (sentenze non definitive, rinvii a giudizio o misure cautelari) devono essere rese con riferimento a tutti i procedimenti in essere al momento della presentazione dell'offerta, non operando in tal caso il limite temporale del triennio antecedente la pubblicazione del bando.

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter), indicate nelle predette Linee Guida ANAC n. 6:
  - per le contestazioni di inesattezze nell'esecuzione sussiste l'obbligo dichiarativo solo se queste sono state riversate in provvedimenti sanzionatori (ad es. risoluzioni di precedenti contratti di appalto, provvedimenti di applicazione delle penali) purché riferibili al triennio antecedente la pubblicazione del bando, decorrente dalla data di adozione del provvedimento amministrativo ovvero in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza;
  - nel caso di provvedimenti di applicazione delle penali, anche in ragione delle stesse Linee guida per le quali le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorità ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1% dell'importo del contratto stesso, sussiste l'obbligo dichiarativo **esclusivamente** per penali di importo superiore all'1% del valore del contratto cui afferiscono (nell'ipotesi di contratti quadro o convenzioni l'1% del valore complessivo degli stessi, in caso di più lotti del contratto relativo a ciascun lotto).

Si precisa che non verranno tenute in considerazione e valutate da Consip contestazioni non riversate in provvedimenti sanzionatori e/o penali di importo inferiore al suddetto valore, ove comunicate.

**Al ricorrere di fattispecie rilevanti, al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, gli eventuali provvedimenti di condanna, di rinvio a giudizio, di applicazione di misure cautelari, di risoluzione, di recesso, di applicazione delle penali, nonché le relative misure di self-cleaning eventualmente adottate.**

L'operatore economico, in Domanda di partecipazione, dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente le clausole e gli obblighi contenuti nel Patto di integrità, ivi incluse le sanzioni di cui all'art. 5 del Patto stesso anche in relazione alle fattispecie delittuose di cui al comma 1, lett. d), punto i) del medesimo articolo. Le condizioni del patto integrità si intendono accettate per effetto della sottoscrizione della domanda di partecipazione. La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'articolo 1, co. 17, della L. 190/2012.

## **7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**



I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono caricati sul Sistema o in fase di presentazione della domanda o in fase di comprova degli stessi.

## 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata (o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito) attestante quanto richiesto sopra.
- b) **Autorizzazione** del Ministero dello Sviluppo Economico alla vendita del gas naturale ai Clienti finali, in ottemperanza all'art. 17, del D. Lgs. n. 164/2000. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata (o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito) attestante quanto richiesto sopra.

Per la comprova dei requisiti di cui ai precedenti punti a) e b) la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni.

## 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono:

- c) **Fatturato specifico medio annuo** nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 2 (due) esercizi finanziari disponibili, owerosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, **non inferiore a** (importi IVA esclusa):

- **Euro 46.327.000,00** per la partecipazione al Lotto 1;
- **Euro 66.180.000,00** per la partecipazione al Lotto 2;
- **Euro 57.357.000,00** per la partecipazione al Lotto 3;
- **Euro 46.767.000,00** per la partecipazione al Lotto 4;
- **Euro 37.503.000,00** per la partecipazione al Lotto 5;
- **Euro 58.240.000,00** per la partecipazione al Lotto 6;
- **Euro 34.040.000,00** per la partecipazione al Lotto 7;
- **Euro 24.633.000,00** per la partecipazione al Lotto 8;
- **Euro 15.677.000,00** per la partecipazione al Lotto 9.

Il settore di attività è la fornitura (vendita) di gas naturale ai clienti finali.

Tale requisito è richiesto in quanto la maggior parte dei soggetti presenti sul mercato di riferimento opera nel settore della vendita di energia elettrica, gas naturale e, sovente, si tratta di multiutility attive anche in altri servizi (teleriscaldamento, acqua, rifiuti). Pertanto, la richiesta di un fatturato specifico per la fornitura di gas naturale si ritiene necessaria, negli importi sopra indicati, in quanto garantisce la partecipazione alla gara di imprese dotate di esperienza comprovata e continuativa nel settore.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante uno o più dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o della Dichiarazione IVA che consentano di evincere la misura (importo) e la tipologia



(causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione corredati della nota integrativa, in formato pdf;

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l'attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del concorrente;
- copia delle fatture, accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; ove la causale non sia chiara il concorrente potrà produrre anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono;
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.

Si precisa che, ai fini di quanto sopra, se il requisito posseduto da ogni singolo concorrente è superiore al requisito minimo richiesto, è sufficiente comprovare il possesso del requisito minimo richiesto.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di 2 anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

### 7.3 REQUISITI IN CASO DI PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI

Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto 7.2 del Disciplinare, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti economici richiesti per la partecipazione al lotto di valore superiore tra quelli per cui presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.).

Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di concorrere a più lotti non risulti in possesso dei suddetti requisiti, verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per i quali possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 6, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 1, Lotto 5, Lotto 7, Lotto 8, Lotto 9.

Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarsi solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In particolare, relativamente al requisito di fatturato, dovrà risultare in possesso di un importo pari almeno alla somma dei fatturati richiesti per la partecipazione a ciascuno dei lotti per i quali ha formulato la migliore offerta. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e sulla base del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 6, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 1, Lotto 5, Lotto 7, Lotto 8, Lotto 9.

In caso di partecipazione a più Lotti:

- il concorrente singolo dovrà produrre un solo DGUE ed una sola "domanda di partecipazione";
- in caso di RTI e Consorzi ordinari, che non mutino la loro composizione, ogni membro del RTI e del Consorzio dovrà produrre un solo DGUE ed una sola domanda di partecipazione, in tal caso:
  - a) nel DGUE sarà specificato il ruolo assunto dalla singola impresa, ove esso sia identico per i diversi Lotti cui si partecipa; in caso contrario dovrà essere indicato il ruolo assunto per un singolo Lotto;
  - b) nella domanda di partecipazione, dovrà essere indicata la ripartizione delle attività tra le varie imprese riunite



o consorziate per i singoli Lotti; dovrà altresì essere specificato il ruolo assunto per i diversi Lotti, ove lo stesso muti e fermo restando che la compagine resti la stessa.

#### **7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i RTI.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un RTI sia una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al **paragrafo 7.1, lett. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'autorizzazione **di cui al punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice, da ogni impresa costituente il RTI o il Consorzio che svolgerà/anno la vendita di gas naturale ai clienti finali.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al **punto 7.2 lett. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso.

Fermo restando quanto sopra precisato in merito alle modalità con cui devono essere posseduti i requisiti nell'ambito dei raggruppamenti temporanei, si precisa che la ripartizione delle prestazioni tra le imprese raggruppate è lasciata all'autonomia organizzativa del RTI, ferma restando la coerenza con le capacità da ciascuna impresa raggruppata possedute e richieste ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di gara e la comune responsabilità solidale in ordine all'oggetto dell'appalto complessivamente considerato.

#### **7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane** di cui al **punto 7.1 lett. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'autorizzazione **di cui al punto 7.1 lett. a)** del presente Disciplinare di gara deve essere posseduto da: in caso di partecipazione in consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal Consorzio e/o dalle imprese indicate quali esecutrici, che svolgerà/anno la vendita di gas naturale ai clienti finali. Resta inteso, pertanto, che il servizio di vendita di gas naturale ai Clienti finali potrà essere eseguito unicamente da imprese in possesso dell'autorizzazione stessa.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:



- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett.re b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché, all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può far ricorso, oltre ai propri requisiti, anche a quelli delle proprie consorziate quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## 8. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai precedenti par. 7.2 e 7.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1.

L'ausiliaria deve:

- a. possedere i requisiti previsti dal precedente par. 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b. rilasciare la dichiarazione di avvalimento (Allegato n.4 – Dichiarazione di avvalimento) contenente, oltre le dichiarazioni integrative al DGUE, l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente allega il contratto di avvalimento che deve contenere:

- **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione dall'ausiliaria e le correlate risorse strumentali e umane;
- l'impegno dell'ausiliaria a rispettare gli obblighi di cui al Patto di integrità, pena la risoluzione del contratto di avvalimento, in caso di violazione dei suddetti obblighi. In tale ultima ipotesi, l'operatore economico dovrà sostituire l'impresa ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Consip e delle Amministrazioni contraenti in relazione alle prestazioni oggetto della Convenzione.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

L'ausiliaria **non può** avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, non è consentito, **a pena di esclusione**, che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 9. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni stabilite nell'art. 105 del Codice.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.



Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto è vietato.

Il concorrente indica nel DGUE, l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, specificando, eventualmente, la relativa quota percentuale.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 105 del Codice, la Consip provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

In considerazione del vincolo di aggiudicazione di cui al precedente paragrafo 4.2, ed in ragione della finalità di tale istituto volto a favorire il confronto concorrenziale e il più ampio accesso alle risorse pubbliche, si precisa che un operatore economico - anche nei casi in cui sia stato ammesso a partecipare alla procedura di affidamento nelle forme di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) dell'articolo 45 del Codice, che sia risultato aggiudicatario del numero massimo di lotti aggiudicabili come identificato nel richiamato paragrafo 4.2, non potrà risultare destinatario di una richiesta di autorizzazione quale subappaltatore in alcun lotto della presente procedura. Gli operatori economici anche nei casi in cui siano stati ammessi a partecipare alla procedura di affidamento nelle forme di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) dell'articolo 45 del Codice, che siano risultati aggiudicatari di un numero di lotti inferiore al predetto numero massimo, potranno risultare destinatari di richieste di autorizzazione quali subappaltatori in un numero di lotti pari alla differenza tra il numero massimo di lotti aggiudicabili e il numero di lotti agli stessi aggiudicati.

I contratti di subappalto e i subcontratti dovranno contenere una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, pari all'1% del valore di ciascun Lotto e precisamente di importo pari a:

- Euro **1.389.800,00** per il Lotto 1 - Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria;
- Euro **1.985.400,00** per il Lotto 2 - Provincia di Milano;
- Euro **1.720.700,00** per il Lotto 3 - Lombardia esclusa la provincia di Milano;
- Euro **1.403.000,00** per il Lotto 4 - Veneto, Trentino Alto Adige;
- Euro **1.125.100,00** per il Lotto 5 - Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia;
- Euro **1.747.200,00** per il Lotto 6 - Lazio;
- Euro **1.021.200,00** per il Lotto 7 - Campania;
- Euro **739.000,00** per il Lotto 8 - Puglia, Basilicata;
- Euro **470.300,00** per il Lotto 9 - Calabria, Sicilia.

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva**, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni



al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso effettuato sul conto corrente bancario Intesa Sanpaolo avente codice IBAN: IT 27 X 03069 05036 100000004389 Bic BCITITMM intestato alla Consip S.p.A. e specifica indicazione nella causale del versamento ("garanzia provvisoria nella gara di cui all'ID \_\_\_\_\_, CIG \_\_\_\_\_, per il Lotto \_\_\_\_\_); dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative, oppure da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice.
- d. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
  - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
  - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
  - [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
  - [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (Consip S.p.a.);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n.193;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;





**La Consip si riserva di informare gli enti di vigilanza in caso di mancato pagamento nei termini sopra previsti, nonché, ove ricorrano i presupposti per la riconducibilità al concorrente del mancato pagamento in precedenti procedure, di valutare tale condotta ai sensi dell'art. 80, c. 5, lett c) del Codice.**

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte a Sistema** in una delle seguenti forme:

- originale informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante (incluso il documento informatico costituito dalla copia per immagine di documento analogico, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante);
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005.;
- duplicato informatico dell'originale informatico ai sensi dell'art. 23 bis del d.lgs. 82/2005-

In caso di bonifico il concorrente deve inserire a Sistema il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia **espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta**.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti. A titolo di ausilio per il calcolo delle riduzioni, è stato predisposto l'Allegato n. 5 Tabella calcolo riduzione Garanzia Provvisoria.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate come esecutrici nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio:

- la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta;
- la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione**- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**





I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1	96772249DE	€ 500,00
2	967723207B	€ 500,00
3	967724398C	€ 500,00
4	9677247CD8	€ 500,00
5	9677256448	€ 500,00
6	9677263A0D	€ 500,00
7	9677268E2C	€ 500,00
8	9677270FD2	€ 500,00
9	967727217D	€ 500,00

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

A comprova dell'avvenuto pagamento del contributo, il concorrente deve caricare a Sistema, copia della ricevuta di pagamento.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dal lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, co. 67, della l. 266/2005.

## 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutti i documenti relativi alla presente procedura devono essere presentati esclusivamente attraverso il Sistema, ove non diversamente previsto. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. Tutti i documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti, se previsto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005. o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Si precisa che ciascun operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di **13 MB** per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di **6 MB** per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Per gli operatori economici non aventi sede legale in uno Stato Membro dell'Unione, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000, nonché degli artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del D. lgs. 82/2005. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in



Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 16:00:00** del giorno **indicato al punto IV.2.2) del Bando di gara** a pena di irricevibilità. **Il Sistema non accetta:**

- **offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;**
- **offerte incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.**

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Le operazioni di inserimento a Sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 2.1.

## **12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate al precedente paragrafo 2 e nelle regole del Sistema di E-procurement della Pubblica Amministrazione, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nel Sistema.

L' **"OFFERTA"** è composta da:

- A. **Documentazione amministrativa;**
- B. **Offerta economica** una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare.

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta presentata è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

L'Operatore economico dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni come meglio indicate nei paragrafi che seguono.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, **di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.**

Sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone (ossia: **Documentazione amministrativa**, le singole **Offerte economiche**, quanti sono i lotti per i quali si partecipa; tanti documenti a comprova quanti sono i lotti ai quali si partecipa).

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf, ove non sia diversamente previsto.

La presentazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta



in OFFERTA.

È sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell'offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "conferma ed invio" della medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

\*\*\*

Tutta la documentazione da produrre deve essere in **lingua italiana**. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

### 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.



L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. il mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta (che sarà in ogni caso l'Area Comunicazioni).

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l'esclusione dalla gara.

#### **14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto a Sistema, nella sezione indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione:

<b>Documentazione amministrativa</b>	
<b>Documento</b>	<b>Sezione</b>
Allegato n. 1 'Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative'	Documentazione amministrativa
Procure	Documentazione amministrativa
Allegato n. 2 'Documento di gara Unico Europeo -DGUE'	Documentazione amministrativa
Eventuale Allegato n. 3 'Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo' più relativa documentazione	Documentazione amministrativa
Eventuale Allegato n.4 'Dichiarazione di avalimento' più contratto di avalimento	Documentazione amministrativa



Eventuale DGUE dell'ausiliaria	Documentazione amministrativa
Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno	Documentazione amministrativa
Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria	Documentazione amministrativa
Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC	Documentazione amministrativa
Eventuale documentazione per i soggetti associati	Documentazione amministrativa
Documentazione attestante il pagamento del bollo	Documentazione amministrativa

#### 14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONI INTEGRATIVE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione, che contiene le dichiarazioni che il concorrente è tenuto a rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 ai fini della partecipazione alla presente procedura, è redatta, in bollo, secondo il modello di cui all'Allegato n.1 'Domanda di Partecipazione e dichiarazioni integrative' (per brevità anche solo "Domanda di Partecipazione"), che forma parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente è tenuto ad indicare, tra le altre cose:

- i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16quater del decreto legge n. 76/20;
- per quale lotto concorre;
- in caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata);
- in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, i consorziati per il quale il consorzio concorre alla gara; qualora i consorziati designati siano, a loro volta, consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) del Codice, essi devono indicare il consorzio o i consorziati per il quale o per i quali concorrono; in assenza di tali dichiarazioni si intende che il consorzio partecipa in nome e per conto proprio.

Inoltre, nelle more dell'adeguamento del DGUE alla normativa sopravvenuta, il concorrente è tenuto a compilare all'interno del medesimo Allegato, le dichiarazioni integrative del DGUE e le ulteriori dichiarazioni ivi contenute.

L'Allegato n.1 Domanda di Partecipazione e dichiarazioni integrative è suddiviso in due parti:

- Parte I – Domanda di partecipazione e relative dichiarazioni;
- Parte II - Dichiarazioni integrative.

La domanda e le relative dichiarazioni, devono essere rese e sottoscritte:

- dal concorrente che partecipa in forma singola, sia la Parte I che la Parte II della Domanda di Partecipazione;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti:
  - dalla mandataria/capofila, sia la Parte I che la Parte II della Domanda di Partecipazione;
  - da tutti gli operatori economici raggruppati, solo la Parte II della Domanda di Partecipazione;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo, sia la Parte I che la Parte II della Domanda di Partecipazione;
- nel caso di aggregazioni di reti:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la Domanda di Partecipazione, inclusiva delle Parti I e II, deve essere resa e sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la Domanda di



Partecipazione inclusiva delle Parti I e II, deve essere resa e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la Domanda di Partecipazione deve essere resa e sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

d) in ogni caso la Parte II della Domanda di Partecipazione deve essere resa e sottoscritta, nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate, se non partecipa l'intera rete

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice:
  - dal consorzio medesimo, sia la Parte I che la Parte II della Domanda di Partecipazione;
  - dalle consorziate per conto delle quali il consorzio concorre, solo la Parte II della Domanda di Partecipazione.

La Domanda di Partecipazione è firmata dal legale rappresentante dell'operatore economico che rende la dichiarazione o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura (corredata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000) oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'operatore economico risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La Domanda di Partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta, del valore di Euro 16,00=viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della domanda di partecipazione e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di partecipazione in forma associata, resta inteso che il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/constituendi solo dalla mandataria capogruppo o da una mandante;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria o da una delle imprese indicate come esecutrici.

In ogni caso, eventuali irregolarità nella documentazione relativa al pagamento dell'imposta di bollo potranno essere oggetto di integrazione documentale.

## **14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)**

Il concorrente compila per ciascun lotto il DGUE di cui all'Allegato n. 2 - 'Documento di gara unico europeo - DGUE', in cui sono contenute note di ausilio alla compilazione.

In caso di ricorso all'avvalimento, il concorrente presenta, per ciascuna ausiliaria, il DGUE, sottoscritto dalla medesima ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al par. 6, e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.



#### **L'Allegato n. 2 - DGUE deve essere presentato:**

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Esso deve essere **sottoscritto** dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente par. 14.1.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%), in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (nonché l'eventuale ausiliaria) dovrà rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza etc.).

#### **14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE**

Il concorrente ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del R. D. 16 marzo 1942, n. 267, è tenuto a presentare a Sistema idonea dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, redatta secondo le modalità di cui all'Allegato n. 3- 'Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo contenente gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché la dichiarazione che non partecipa alla gara quale mandataria di un RTI e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6, del richiamato R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta a Sistema, inoltre, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Così come precisato al precedente par. 8, per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, senza che sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è obbligatorio il ricorso all'avvalimento.

#### **14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE (Allegato 2) a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento redatta secondo il modello di cui all' Allegato n.4 'Dichiarazione di avvalimento' sottoscritta dall'ausiliaria;
- 3) il contratto di avvalimento in originale, o in alternativa in copia autentica.





La documentazione di cui sopra deve essere **sottoscritta** dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente par. 14.1.

#### **14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

I concorrenti che partecipano in forma associata, sono tenuti a rendere nell'Allegato 1-Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative le dichiarazioni connesse alla forma associata con cui intendono partecipare e a presentare a Sistema la documentazione richiesta di seguito. Le modalità di presentazione e sottoscrizione sono quelle previste dal par. 14.1.

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

##### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

##### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

##### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

##### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:**
  - copia del contratto di rete;
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
  - dichiarazione, ai sensi dell'art. 48, co 4, del Codice, delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;





- **in caso di RTI costituendo:**
  - copia del contratto di rete,
  - dichiarazioni attestante:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

#### 14.6 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega, tramite il Sistema, nella sezione Documentazione Amministrativa:

1. documento attestante la costituzione della garanzia provvisoria, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui al precedente par. 10; in aggiunta, **per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta**, copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo;
2. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC di cui al precedente par. 11.

Gli operatori economici non stabiliti in Italia dovranno produrre documentazione idonea ed equivalente volta ad attestare l'assolvimento degli obblighi in materia di pari opportunità, generazionali e di genere e di inclusione delle persone diversamente abili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, secondo la legislazione vigente nello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata in cui si attesta che i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui sopra non sono rilasciati o non menzionano tutti i casi previsti.

#### 15. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce per ogni singolo lotto a Sistema, nella sezione indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione:

Offerta economica	
Documento	Sezione
Offerta economica (generata dal sistema)	Scheda – Componente economica
Allegato n. 6 - Dichiarazione Domicilio, altre informazioni e conflitto di interessi	Dichiarazione Domicilio, altre informazioni e conflitto di interessi
Eventuale: Documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione	Documentazione a comprova dei requisiti di cui al par 7.2

L'offerta economica è sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di reti sti:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- *quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;



- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- *quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comm2a 2 lettera b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.

L'offerta economica, resa e firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1, è formulata, **a pena di esclusione**, attraverso l'inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e far pervenire a Consip attraverso il Sistema dopo averla:

- i. scaricata e salvata sul proprio PC;
- ii. sottoscritta digitalmente.

L'offerta economica, deve indicare per ciascun lotto, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- **3 (tre) spread ( $D_{VAR1}$ ;  $D_{VAR2}$ ;  $D_{VAR3}$ )**, rispetto all'elemento  $PSV_{DA,m}$  di seguito disciplinato, differenziati per:
  - **Categoria d'Uso:**
    - **Termica** (C1, C3, C5, T2);
    - **Non Termica** (C2, C4, T1 e Autotrazione);
  - dove:
    - **C1 riscaldamento** così come definita nella Tabella n. 1 del TISG;
    - **C2 uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria** così come definita nella Tabella n. 1 del TISG;
    - **C3 riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria** così come definita nella Tabella n. 1 del TISG;
    - **C4 uso condizionamento** così come definita nella Tabella n. 1 del TISG;
    - **C5 uso condizionamento + riscaldamento** così come definita nella Tabella n. 1 del TISG;
    - **T1 uso tecnologico** così come definita nella Tabella n. 1 del TISG;
    - **T2 uso tecnologico + riscaldamento** così come definita nella Tabella n. 1 del TISG;
    - **Autotrazione.**
  - **Cluster di Consumo:**
    - consumo annuale  $\leq$  200.000 smc;
    - consumo annuale  $>$  200.000 smc.
- lo **Sconto S**, che l'impresa offerente riconoscerà alle *Amministrazioni virtuose* (Amministrazioni che pagano con addebito diretto SEPA - SDD o in anticipo rispetto al termine contrattuale).

L'elemento  $PSV_{DA,m}$  è l'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel mese, "*pari alla media mensile del prezzo PSV, determinato come segue: i. se il giorno di riferimento (giorno G) è un giorno lavorativo, la media dei prezzi bid e offer "Day-Ahead", pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (European Spot Gas Markets) all'interno della sezione "PSV Price Assessment", nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh; ii. se il giorno di riferimento (giorno G) ricade in un fine settimana o in una festività, la media dei prezzi bid e offer "Weekend", pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (European Spot Gas Markets) all'interno della sezione "PSV Price Assessment", nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh; iii. i giorni lavorativi e le*



festività sono individuati in base alla metodologia di assessment di ICIS Heren.” così come disciplinato dalla Deliberazione ARERA 374/2022/R/GAS.

**Ai fini della presente gara, i PdC (c.d. diretti), vengono considerati appartenenti alla Categoria d’Uso Termica per valori di  $\alpha \geq 60\%$  e alla Categoria d’Uso Non Termica per valori di  $\alpha < 60\%$ ;  $\alpha$  rappresenta il rapporto tra i volumi di gas consumati nel periodo invernale (mesi dal 1 novembre al 31 marzo) e quelli consumati nell’anno.**

Ciascun valore offerto sarà considerato comprensivo della prestazione dei servizi connessi.

**Tutti i valori unitari offerti dovranno essere espressi in Eurocent/smc con due cifre decimali. Nel caso in cui il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, il Sistema troncherà tali valori alla seconda cifra decimale (ad esempio, il valore 1,239 sarà troncato a 1,23).**

L’offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1.

**Sono inammissibili le offerte economiche che superino gli importi unitari a base d’asta di cui alle tabelle del successivo paragrafo 16.**

Il concorrente, inoltre, con riferimento a ciascun singolo lotto cui intende partecipare, inserisce nell’apposita sezione del Sistema indicata in tabella i seguenti **allegati**:

a) **l’Allegato n. 6 Dichiarazione Domicilio, Altre Informazioni e conflitto di interessi**, suddiviso in due parti:

Parte I: Domicilio e altre informazioni, in cui il concorrente:

- indica il codice fiscale e il domicilio digitale secondo le modalità di cui al precedente par. 3.3;
- autorizza o meno, ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a) del Codice e fatto salvo quanto stabilito al comma 6 del medesimo articolo, la Consip S.p.A., a rilasciare a terzi, in sede di accesso agli atti, copia delle eventuali giustificazioni richieste a corredo dell’offerta anomala, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Inoltre nel caso di diniego, il concorrente è tenuto ad indicare nelle giustificazioni prodotte (nel caso di una eventuale offerta anomala) le parti delle stesse, contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata delle eventuali giustificazioni adeguatamente oscurate nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Parte II: Conflitto di interessi, contenente la dichiarazione sull’assenza di conflitti di interessi.

Le Dichiarazioni di cui all’Allegato 6 Domicilio, Altre informazioni e Conflitto di interessi, devono essere rese e sottoscritte:

- dal concorrente che partecipa in forma singola, sia la Parte I che la Parte II;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti:
  - o dalla mandataria/capofila, sia la Parte I che la Parte II;
  - o da tutti gli operatori economici raggruppati, solo la Parte II;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo, sia la Parte I che la Parte II;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - e) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, le Parti I e II, devono essere rese e sottoscritte dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - f) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, le Parti I e II,



devono essere rese e sottoscritte dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

g) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, le Parti I e II devono essere rese e sottoscritte dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

h) in ogni caso la Parte II deve essere resa e sottoscritta, nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate, se non partecipa l'intera rete

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice:
  - o dal consorzio medesimo, sia la Parte I che la Parte II;
  - o dalle consorziate per conto delle quali il consorzio concorre, solo la Parte II.

b) **La documentazione a comprova dei requisiti** di cui al precedente paragrafo 7.2. La mancata produzione anticipata della documentazione afferente la comprova del/i requisito/i di cui sopra, **non sarà causa di esclusione dalla presente procedura.**

## 16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La Convenzione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, commi 2, 4 e 5, del Codice, in quanto la Convenzione ha ad oggetto un bene indistinto (*commodity*) soggetto a limitate forme di commercializzazione standardizzate da parte degli operatori di mercato e sottoposto ad una stringente regolamentazione da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

La graduatoria verrà formata per ciascun lotto sulla base del coefficiente economico **D\***, di seguito riportato:

$$D^* = D_{VAR} - \gamma S$$

### Dove

- **D<sub>VAR</sub>** è lo spread medio ponderato - rispetto all'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento PSV<sub>DA</sub> - per la fornitura di gas naturale a Prezzo Variabile, calcolato mediante l'applicazione della seguente formula:

$$D_{VAR} = 0,6 * D_{VAR1} + 0,3 * D_{VAR2} + 0,1 * D_{VAR3}$$

dove:

- **D<sub>VAR1</sub>** è lo spread offerto per le forniture a prezzo variabile, espresso in Eurocent/smc - rispetto all'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento PSV<sub>DA</sub> - **per le utenze relative alla Categoria d'Uso Termica e appartenenti al cluster di consumo annuo minore o uguale di 200.000 smc (<= 200.000 smc);**
- **D<sub>VAR2</sub>** è lo spread offerto per le forniture a prezzo variabile, espresso in Eurocent/smc - rispetto all'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento PSV<sub>DA</sub> - **per le utenze relative alla Categoria d'Uso Termica e appartenenti al cluster di consumo annuo maggiore di 200.000 smc (> 200.000 smc);**
- **D<sub>VAR3</sub>** è lo spread offerto per le forniture a prezzo variabile, espresso in Eurocent/smc - rispetto all'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento PSV<sub>DA</sub> - **per le utenze relative alla Categoria d'Uso Non Termica.**
- **γ** è pari a:
  - 0,2 per i Lotti nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6;
  - 0,3 per i Lotti nn. 7, 8 e 9;
- **S** è lo sconto offerto dal concorrente espresso in Eurocent/smc, che verrà riconosciuto alle *Amministrazioni Virtuose*. Tale sconto dovrà assumere, **pena l'esclusione dalla gara**, un valore compreso nel seguente intervallo:



Per i Lotti dal n. 1 al n. 6:  
0,00 Eurocent/smc < S ≤ 20,00 Eurocent/smc

Per i Lotti n. 7, 8 e 9:  
0,00 Eurocent/smc < S ≤ 22,00 Eurocent/smc

\*\*\*

Il calcolo di **D\*** sarà effettuato, e reso visibile al concorrente, automaticamente dal Sistema. Tali valori saranno arrotondati dal Sistema alla sesta cifra dopo la virgola (ad esempio: 40,0000009 verrà arrotondato a 40,000001).

Di seguito si riportano gli spread unitari massimi a base d'asta differenziati per categoria d'uso e fascia di consumo espressi in Eurocent/smc:

**Basi d'asta per i Lotti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6**

Tipologia fornitura	Forniture a Prezzo Variabile a 12 mesi (€cent/smc)		
Categoria d'uso	D <sub>VARmax,1</sub>	D <sub>VARmax,2</sub>	D <sub>VARmax,3</sub>
<i>Termica</i> (C1;C3;C5;T2)	≤ 200.000 smc	> 200.000 smc	
	20,00	20,00	
<i>Non Termica</i> (C2;C4;T1;autotrazione)			20,00

**Basi d'asta per i Lotti nn. 7, 8, 9**

Tipologia fornitura	Forniture a Prezzo Variabile a 12 mesi (€cent/smc)		
Categoria d'uso	D <sub>VARmax,1</sub>	D <sub>VARmax,2</sub>	D <sub>VARmax,3</sub>
<i>Termica</i> (C1;C3;C5;T2)	≤ 200.000 smc	> 200.000 smc	
	22,00	22,00	
<i>Non Termica</i> (C2;C4;T1;autotrazione)			22,00

Si precisa che i corrispettivi contrattuali saranno calcolati con le modalità previste dal Capitolato Tecnico.

Le Basi d'asta unitarie **D<sub>VARmax</sub>**, espresse in Eurocent/smc, rappresentano gli spread massimi al netto dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale e dei seguenti oneri:

- il servizio di distribuzione ed i relativi eventuali oneri come previsti dalla normativa vigente;
- le componenti tariffarie:
  - S<sub>D</sub> di cui alla deliberazione n. 29/11 dell'ARERA e s.m.i..
- i corrispettivi unitari variabili:
  - CRV<sup>FG</sup> di cui alla deliberazione n. 114/2019/R/GAS dell'ARERA e s.m.i.;
  - CRV<sup>I</sup> di cui alla deliberazione n. 60/15 dell'ARERA e s.m.i.;
  - CRV<sup>OS</sup> di cui alla deliberazione n. 60/15 dell'ARERA e s.m.i.;
  - CRV<sup>BL</sup> di cui alla deliberazione n. 60/15 dell'ARERA e s.m.i.;



- CRV<sup>ST</sup> di cui alla deliberazione n. 782/17 dell'ARERA e s.m.i.;
- CRV<sup>CS</sup> di cui alla deliberazione n. 396/20 dell'ARERA e s.m.i..
- d) per i PdC (c.d. *diretti*) le componenti tariffarie:
  - GS<sub>T</sub>, RE<sub>T</sub>, di cui alla deliberazione n. 93/10 dell'ARERA e s.m.i.;
  - UG<sub>3T</sub> di cui alla deliberazione n. 134/14 dell'ARERA e s.m.i..
- e) le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente;
- f) per la sola Categoria d'Uso Autotrazione, il contributo gestione fondo bombole metano (GFBM);
- g) per i nuovi allacci, tutti i costi addebitati dal distributore locale per l'allacciamento alla Rete e il contributo per il Fornitore di cui all'art. 12 del Capitolato Tecnico.

**Si precisa che, ogni ulteriore onere stabilito dalle competenti autorità, di cui alle lettere a), b), c) e d) riferite al solo mercato libero, che dovesse sopraggiungere dopo la pubblicazione della gara, sarà a carico dell'Amministrazione contraente.**

## **17. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Società trasparente" (sotto sezione "Bandi e contratti").

La commissione giudicatrice è responsabile della verifica della documentazione amministrativa e della valutazione delle offerte economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardano la riservatezza delle comunicazioni.

Il RDP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini dell'anomalia delle offerte.

## **18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA**

La prima seduta ha luogo il giorno **15/03/2023**, con inizio alle ore **15:00**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema.

Le successive sedute pubbliche sono comunicate ai concorrenti tramite il Sistema almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche,

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante conoscibilità delle operazioni attraverso il Sistema.

**Consip S.p.A., per la presente gara, intende avvalersi della facoltà prevista all'art. 133, comma 8 del Codice (inversione procedimentale).**

Pertanto, la Commissione procederà, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) presa d'atto delle offerte ricevute. Si precisa che la tempestività della ricezione delle offerte e la loro completezza (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) sono attestate dalla presenza a Sistema delle offerte medesime. Le eventuali offerte intempestive non sono accettate dal Sistema;
- b) sblocco delle offerte ricevute; si rammenta che la verifica della documentazione amministrativa (nei confronti del solo aggiudicatario avverrà successivamente a quella di valutazione delle offerte economiche;
- c) per ogni lotto: apertura delle offerte economiche;
- d) valutazione delle offerte economiche.



Si precisa che alle operazioni di cui alle precedenti lettere a), c), d) i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).

## 19. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La Commissione, alla data indicata al paragrafo precedente, procederà relativamente a ciascun singolo lotto allo sblocco e all'apertura delle offerte economiche rendendo visibili i valori offerti.

In caso di parità in graduatoria, si procederà, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985, pertanto, sarà chiesto ai concorrenti di operare un rilancio sulle voci di offerta economica, da presentare entro un termine perentorio con le modalità che saranno all'uopo definite dalla Consip.

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione procederà, per ciascun lotto, alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito e ad applicare le regole relative al vincolo di aggiudicazione per i Lotti da 1 a 6, di cui al precedente paragrafo 4.2, secondo il seguente ordine: Lotto 2, Lotto 6, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 1, Lotto 5. La Commissione, pertanto, aggiornerà, ove necessario in funzione del summenzionato vincolo, la graduatoria provvisoria di merito, per ciascun lotto, seguendo il suddetto ordine. Successivamente, laddove non vi siano offerte anomale, formula per ogni lotto la proposta di aggiudicazione, condizionatamente alla verifica di idoneità di cui ai paragrafi 14.1, 14.2 e 14.3, in favore del concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito.

Qualora individui offerte che superino la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, ne dà comunicazione al RDP, che procederà alla verifica dell'anomalia (cfr. paragrafo 20).

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la Commissione provvede, a comunicare, tempestivamente alla Consip, i casi di **esclusione** da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## 20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis del Codice, e ove il numero di offerte ammesse sia pari o superiori a cinque, nonché in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice, il RDP, avvalendosi della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RDP richiede al concorrente la presentazione, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Ove nel termine di scadenza non venga prodotto quanto richiesto, sarà fissato un successivo termine. Decorso inutilmente tale termine, la stazione appaltante valuterà in ogni caso la congruità dell'offerta sulla base degli elementi in proprio possesso.

Il RDP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un **termine perentorio** per il riscontro.

Consip esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lettera c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino nel complesso inaffidabili.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione procederà, per ciascun lotto, ad applicare le regole relative al vincolo di aggiudicazione per i Lotti da 1 a 6, di cui al precedente paragrafo 4.2, secondo il seguente ordine: Lotto 2,





Lotto 6, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 1, Lotto 5. La Commissione, pertanto, aggiornerà, ove necessario in funzione del summenzionato vincolo, la graduatoria provvisoria di merito, per ciascun lotto, seguendo il suddetto ordine.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione conferma o riformula la graduatoria per ogni lotto e procede con la verifica di idoneità di cui ai paragrafi 14.1, 14.2 e 14.3, in capo al concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito.

## **21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Successivamente la Commissione procede, in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta, all'accesso all'area del Sistema contenente la "Documentazione amministrativa" e a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

La Commissione provvede se del caso ad attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio.

Qualora un concorrente risulti primo nelle graduatorie provvisorie di merito relative a due o più lotti, la Commissione procederà preliminarmente a verificare, in applicazione della regola di cui al paragrafo 4.2, che lo stesso risulti in possesso della somma dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno di essi.

In difetto si aggiudicherà esclusivamente i lotti sulla base del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 6, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 1, Lotto 5, Lotto 7, Lotto 8, Lotto 9 per i quali possiede la somma dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascun singolo lotto.

## **22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione trasmette al RDP tutti gli atti e i documenti della gara al fine dei successivi adempimenti.

Consip S.p.A., qualora si verifichino, anche a causa dell'eccessivo protrarsi della procedura di gara, sopravvenuti motivi di interesse pubblico, mutamento della situazione di fatto ovvero una nuova valutazione dell'interesse pubblico originariamente posto a fondamento del provvedimento di indizione della procedura di gara, potrà procedere alla revoca della procedura di gara.

Qualora per ogni Lotto nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice è approvata entro 30 giorni dal ricevimento da parte dell'organo della stazione appaltante competente per la sua approvazione. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la Convenzione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, essa verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La Convenzione, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulata prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione. La mancata stipula della Convenzione entro tale termine, se imputabile all'operatore economico, costituisce **causa di esclusione** dell'operatore dalla procedura e di revoca dell'aggiudicazione.





In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020, resta ferma la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice.

La stipula della Convenzione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 34-bis comma 7, 88 comma 4-bis, e 89 e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Se del caso, l'affidatario deposita, nel termine stabilito dal successivo par. 23.1, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Resta inteso che in tali casi l'affidatario, in ragione della natura di tali contratti, assume, in ogni caso, la direzione giuridica della prestazione ed è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

Conseguentemente, ai fini della loro ammissibilità, tali contratti dovranno:

- riportare data certa anteriore a quella di pubblicazione del bando. A tal fine dovranno essere stipulati con modalità che consentano alla stazione appaltante l'individuazione – inequivocabile - di tale data;
- avere ad oggetto prestazioni da svolgersi in favore dell'affidatario (e non della Amministrazione).

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

La Convenzione sarà stipulata in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione. Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo massimo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipula del contratto. Si precisa che ai fini della registrazione della Convenzione, il pagamento del bollo dovrà essere assolto esclusivamente tramite l'acquisto e presentazione da parte dell'operatore economico, di una marca da bollo per ogni copia del contratto da registrare (una copia per Consip e una per l'Agenzia delle Entrate, nonché una copia per l'operatore economico, laddove questo intenda registrarla) di importo commisurato alla dimensione del contratto, secondo i criteri di computo previsti dall'attuale normativa fiscale in materia.

## 22.1 DOCUMENTI PER LA STIPULA

Con la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del Codice, viene richiesto all'aggiudicatario di ciascun singolo lotto di far pervenire alla Consip S.p.A.:

**nel termine di 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:**

- a) dichiarazione, conforme all'Allegato n. 7 Facsimile Dichiarazione familiari conviventi, resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi (dell'aggiudicatario e dell'eventuale ausiliaria); ove le dichiarazioni siano sottoscritte con firma olografa dovrà essere prodotta una dichiarazione di conformità agli originali ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, ausiliaria;
- b) in adempimento a quanto previsto dall'art. 3, co. 7, della L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati nonché le generalità



(nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Limitatamente alle generalità dei predetti soggetti delegati l'Aggiudicatario dovrà fornire, contestualmente, espressa autorizzazione scritta dei medesimi alla pubblicazione delle sopra richiamate generalità sulla sezione del sito dedicato alle Amministrazioni Registrate al sistema delle Convenzioni Consip. Si rappresenta, altresì, che: i) in caso di mancata autorizzazione alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore si obbliga, sin d'ora, a comunicare i sopra richiamati dati alle Amministrazioni ordinanti all'atto di accettazione dell'Ordinativo di Fornitura secondo le modalità indicate all'art. 3 delle Condizioni Generali; ii) l'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai suddetti dati;

- c) le dichiarazioni di cui al DPCM n. 187/1991, in conformità all'Allegato n. 8;
- d) eventuali contratti continuativi di cooperazione di cui all'art. 105, co. 3, lett. c-bis, del Codice; qualora i contratti siano redatti in lingua diversa dall'italiano quest'ultimo dovrà essere corredato da traduzione giurata;

**nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):**

- a) (eventuale, a discrezione dell'aggiudicatario) dichiarazione del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura di indicazione di uno sconto da applicare ai prezzi offerti in favore delle Amministrazioni Contraenti che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto al Fornitore la facoltà di cedere i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura secondo le modalità e nei termini indicati nello schema di Convenzione;

**nel termine di 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):**

- a) idonei documenti comprovanti la prestazione di una garanzia definitiva in favore della Consip S.p.A. e di una garanzia definitiva in favore delle Amministrazioni Contraenti, di cui al successivo paragrafo 23.2 e secondo le modalità e condizioni ivi indicate; si precisa che, al fine di fruire delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, delle suddette garanzie, l'aggiudicatario dovrà produrre, nei modi e nelle forme stabilite al precedente paragrafo 10 del presente Capitolato d'Oneri, la documentazione di cui al predetto paragrafo, ove non precedentemente prodotta.

In caso di RTI e di Consorzi:

- il Facsimile Dichiarazione familiari conviventi e il Facsimile dichiarazione DPCM n.187/1991 di cui ai precedenti punti dovranno essere presentati:
  - in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio;
  - in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dal Consorzio stesso e dalle eventuali Consorziare esecutrici.
- la dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, contenente le altre informazioni precedentemente elencate, dovrà essere presentata:
  - in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio nel caso in cui non vi sia mandato all'incasso in capo alla mandataria / capogruppo, in tale ultimo caso dal soggetto (mandataria/capogruppo/ consorzio) al quale saranno versati i corrispettivi contrattuali;
  - in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dal Consorzio;
- le garanzie definitive dovranno essere presentate:
  - in caso di RTI o di Consorzi ordinari di tipo orizzontale, dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 48, comma 5, del Codice;
  - in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dal Consorzio stesso;
- gli eventuali contratti di cooperazione, la dichiarazione sul fuori produzione e le dichiarazioni concernenti gli sconti aggiuntivi dovranno essere presentati: (i) in caso di RTI, dall'Impresa mandataria; (ii) in caso di Consorzio di qualsivoglia natura, dal Consorzio stesso;
- dovrà inoltre essere presentata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, originale o copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica



delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio, con l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate.

Scaduto il termine sopra menzionato, Consip S.p.A. verificherà se la documentazione prodotta sia completa nonché formalmente e sostanzialmente regolare.

**Si precisa che entro il termine fissato per l'attivazione della Convenzione il fornitore è tenuto a:**

- 1) compilare il catalogo elettronico con i prodotti/servizi oggetto di Convenzione;
- 2) inviare il catalogo elettronico compilato a Consip attraverso l'apposita funzione disponibile sul Sistema;
- 3) previa approvazione di Consip del catalogo inviato dall'aggiudicatario, sottoscrivere con firma digitale il documento in formato "pdf" riassuntivo del catalogo e inviarlo a Consip attraverso l'apposita funzione presente sul Sistema";
- 4) nominare il/i Responsabile/i della Convenzione.

## **22.2 GARANZIA DEFINITIVA**

Ai fini della stipula della Convenzione, l'aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare:

### **1) Una garanzia in favore di Consip**

una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice, sotto forma di cauzione o fideiussione pari allo 0,3% dell'importo complessivo offerto in favore di Consip S.p.A., predisposta nel rispetto del facsimile di cui all'**Allegato 9 – Facsimile di garanzie per la stipula della Convenzione (Mod. 1)**.

La garanzia copre il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni e degli impegni assunti con la Convenzione ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nonché il mancato o inesatto adempimento dell'obbligo di pagamento dei costi delle verifiche ispettive che Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012; essa opera a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti.

### **2) Una garanzia in favore delle Amministrazioni contraenti**

una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice, sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 4,7% dell'importo complessivo offerto, in favore delle Amministrazioni contraenti.

La garanzia deve essere consegnata a Consip che la deterrà a beneficio delle suddette Amministrazioni.

L'importo della suddetta garanzia come sopra determinato, sarà aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della medesima.

Si precisa che il ribasso utilizzato ai fini del calcolo della garanzia è quello determinato in base a quanto disposto al paragrafo 16.

Ai fini del calcolo della garanzia il ribasso, espresso in formato percentuale, sarà arrotondato alla seconda cifra decimale (ad es. 12,345% si arrotonda a 12,35%). L'importo della garanzia così determinato sarà arrotondato all'unità (1 euro).

Per ogni singolo lotto **l'importo complessivo offerto**, al netto della sola IVA, è determinato dal prodotto tra lo spread offerto ( $D_{VAR}$ ) maggiorato di:

- 72,36269 Eurocent/smc pari al valore dell'elemento  $PSV_{DA}$  relativo al mese di gennaio 2023;
- 40,00 Eurocent/smc (pari alla stima dei costi c.d. passanti e delle imposte - IVA);

e il quantitativo massimo del lotto.

A mero titolo esemplificativo, si riporta di seguito una dimostrazione del calcolo del valore della garanzia, nel caso di un ribasso pari al 24% ed un importo complessivo offerto per il lotto X di Euro 1.000.000,00.





Importo complessivo offerto = € 1.000.000,00			Valore della garanzia
Ribasso		24,00%	
Cauzione base	4,7%	4,7%	47.000,00
dal 10% al 20% del ribasso	10% x 1	10,00%	100.000,00
dal 20% al 24% del ribasso	4% x 2	8,00%	80.000,00
IMPORTO FINALE GARANZIA			227.000,00

Tale garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni dei contratti attuativi e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse alla luce di quanto stabilito nella Convenzione e nei suoi allegati, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia definitiva deve essere rilasciata nel rispetto degli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli Allegati "A" e "B" al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022 n.193, ed in particolare dello Schema tipo 1.2 "Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva" e della corrispondente Scheda Tecnica. Dovrà tuttavia essere prodotta, entro i termini sopra indicati, anche apposita appendice con la quale il Garante chiarisca che:

nella scheda tecnica 1.2

- per stazione appaltante si intende Consip S.p.a.
- per "beneficiari" si intendono le Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione"
- per "luogo di esecuzione" si intende "l'intero territorio nazionale";

nello schema tipo 1.2

all'art. 1

- per "Stazione appaltante" si intendono tutti i soggetti che aderiscono alla Convenzione e risultano titolari di contratti attuativi (d'ora in poi Amministrazioni);
- per "contratto" si intendono tutti i contratti attuativi, gli ordinativi aggiuntivi (ove previsti), la Convenzione (ivi inclusi tutti gli allegati comprese le condizioni generali);
- per "appalto" si intendono tutti i contratti attuativi, gli ordinativi aggiuntivi (ove previsti), le cui prestazioni sono disciplinate dalla Convenzione e dalle condizioni generali (e tutti i suoi allegati);
- il punto ii) della lett. c) si intende sostituito come segue: "ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalle Amministrazioni per il completamento dei lavori, dei servizi e delle forniture nel caso di risoluzione del contratto attuativo disposta in danno dell'Affidatario";

all'art. 2 si intende sostituito come segue: "L'efficacia della garanzia:

a) decorre dalla data di stipula della Convenzione;

b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo contratto attuativo e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato dell'ultimo contratto attuativo, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Consip dell'originale della garanzia stessa con annotazione di vincolo o con comunicazione scritta della Consip al Garante.



Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alle Amministrazioni.”

- l’art. 3 è derogato in quanto il calcolo del valore della garanzia è stato eseguito sulla base delle regole del Disciplinare che dovranno essere ivi riportate come segue:
  - a) 4,7% dell’importo complessivo offerto, nel caso di aggiudicazione con ribassi d’asta minori o uguali al 10%;
  - b) 4,7% dell’importo complessivo offerto aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d’asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d’asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

inoltre lo svincolo progressivo sarà eseguito sulla base di quanto stabilito all’art. 11 dello Schema di Convenzione;

- all’art. 4 la stazione appaltante è l’Amministrazione; inoltre il primo capoverso si intende così sostituito: “Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell’escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della/e Amministrazione/ii – inviata per conoscenza anche al Contraente e alla Consip S.p.a.- recante l’indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell’art. 103, commi 1 e 2, del Codice”;
- all’art. 5 la stazione appaltante è l’Amministrazione;
- all’art. 7 la stazione appaltante è Consip o l’Amministrazione ed in caso di controversia che intercorra con Consip il foro competente è quello di ROMA;

La garanzia, costituita dai due schemi di cui agli allegati A e B di cui al citato decreto e dall’Appendice, dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio.

**La Consip ha predisposto un modello che integra le precisazioni sopra descritte nello schema tipo e nella scheda tecnica allegati al DM 31/2018 (Allegato 9 – Mod.2) da utilizzare ai fini della stipula della Convenzione.**

Le due garanzie sopra elencate:

- potranno essere prestate mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo “albo” di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993. Vale quanto previsto al precedente paragrafo;
- devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta rispettivamente della Consip e delle Amministrazioni;
- sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del Codice e nello schema di Convenzione (art. 12);
- dovranno inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio;
- potranno essere ridotte in ragione delle regole previste dall’art. 93, comma 7, del Codice; l’aggiudicatario dovrà produrre, ove non siano stati presentati in gara, i documenti/certificati attestanti il possesso dei requisiti utili per la riduzione.

La mancata costituzione anche solo di una delle suddette garanzie determina la revoca dell’aggiudicazione e l’escussione della garanzia provvisoria e la Consip S.p.A. potrà aggiudicare la Convenzione al concorrente che segue nella graduatoria.

Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Convenzione.

La Consip si riserva di informare gli enti di vigilanza in caso di mancato pagamento nei termini sopra previsti, nonché, ove ricorrano i presupposti per la riconducibilità al concorrente del mancato pagamento in precedenti procedure, di valutare tale condotta ai sensi dell’art. 80, c. 5, lett c) del Codice.



\*\*\*

Tutte le garanzie sopra elencate potranno essere prestate mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo “albo” di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993.

Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice. L’aggiudicatario dovrà produrre, ove non siano stati presentati in gara, i documenti/certificati attestanti il possesso dei requisiti utili per la riduzione.

\*\*\*

La mancata costituzione della garanzia in favore di Consip determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’escussione della garanzia provvisoria e la Consip S.p.A. potrà aggiudicare la Convenzione al concorrente che segue nella graduatoria.

Nel caso in cui il Fornitore non costituisca la garanzia in favore della singola Amministrazione Contraente ai fini dell’emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura, la medesima Amministrazione Contraente non potrà procedere all’emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura.

Qualora l’ammontare di una delle predette garanzie dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Convenzione, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.

### **23. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

Nello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, l’aggiudicatario di ciascun lotto dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Codice Etico in vigore presso la Consip S.p.A., ai principi e alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima Consip S.p.A. ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, nonché a quanto previsto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza adottato da Consip S.p.A. ai sensi della L. 190/2012.

A tal fine, in seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula della Convenzione, l’aggiudicatario di ciascun lotto ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito [www.consip.it](http://www.consip.it).

### **24. ACCESSO AGLI ATTI**

L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità disciplinate nel Regolamento pubblicato sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

Gli indirizzi cui inviare l’istanza di accesso sono i seguenti:

Posta elettronica certificata: [DSOconsip@postacert.consip.it](mailto:DSOconsip@postacert.consip.it)

E-mail ordinaria: [accesso.atti@consip.it](mailto:accesso.atti@consip.it)

### **25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di ROMA, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

### **26. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), Consip S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

#### **Finalità del trattamento**

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da Consip S.p.A., in qualità di centrale di committenza, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini della gestione della gara e





dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica e nel rispetto della normativa antiriciclaggio di cui al D.lgs. 231/07, per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i vengono acquisiti da Consip S.p.A. ai fini della stipula della Convenzione, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa;

- i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i acquisiti da Consip S.p.A. saranno comunicati alle Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione dei singoli contratti di fornitura e per i relativi adempimenti di legge;
- tutti i dati acquisiti da Consip S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

#### **Base giuridica e natura del conferimento**

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati a Consip S.p.A., in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da Consip S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

#### **Natura dei dati trattati**

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

#### **Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati potrà essere attuato adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a garantire l'integrità e la segretezza dei dati e a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

#### **Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati**

I dati saranno trattati dal personale di Consip S.p.A. che cura il procedimento di gara e l'esecuzione della Convenzione e dal personale che svolge attività inerenti; inoltre i dati saranno anche nella disponibilità del gestore della Piattaforma, opportunamente nominato Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 regolamento UE/2016/679. Inoltre, i dati potranno essere:

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza a Consip S.p.A. in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione della Convenzione, anche per l'eventuale tutela in giudizio;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione per la quale Consip S.p.A. svolga attività ai sensi dello statuto sociale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;
- comunicati agli organismi di ispezione accreditati che effettuano attività di monitoraggio degli strumenti d'acquisto per conto di Consip S.p.A.;
- comunicati alla UIF – Banca d'Italia in caso di ottemperanza da parte di Consip S.p.A. dell'obbligo di Segnalazione di Operazioni Sospette, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 231/2007.



In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 della L. 190/2012; art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 del Codice), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet [www.consip.it](http://www.consip.it), sezione "Società Trasparente"; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite i siti internet [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it). Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

#### **Periodo di conservazione dei dati**

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo ordinativo di fornitura relativo alla Convenzione, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili nei limiti della prescrizione ordinaria. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110bis del D. Lgs. 196/2003.

#### **Processo decisionale automatizzato**

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

#### **Diritti del concorrente/interessato**

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: *i)* ottenere, in qualunque momento, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del Regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione.

#### **Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati**

Titolare del trattamento è il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), con sede in Roma, Via XX settembre 97, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Consip S.p.A. è stata nominata dal Mef Responsabile del trattamento dei dati personali per le attività svolte nell'ambito del Programma di Razionalizzazione, pertanto, per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti, l'interessato potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) di Consip S.p.A., al seguente indirizzo email: [esercizio.diritti.privacy@consip.it](mailto:esercizio.diritti.privacy@consip.it) o [dpo@postacert.consip.it](mailto:dpo@postacert.consip.it).

#### **Clausola finale**

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione della Convenzione, il legale rappresentante pro-tempore del Concorrente/aggiudicatario si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della Consip S.p.A. per le finalità sopra descritte.

**Consip S.p.A.**

*Ing. Cristiano Cannarsa*  
(L'Amministratore Delegato)